

**COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA**

Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE****DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11****OGGETTO:****POLIZIA MORTUARIA: Regolamento comunale per la concessione in uso di aree cimiteriali.**

L'anno **duemilasette** addì **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **19** e minuti **30** nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento comunale vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **Pubblica ordinaria di 1a convocazione.**

All'appello sono risultati:

<b>COGNOME e NOME</b>	<b>CARICA</b>	<b>Pr.</b>	<b>As.</b>
ORLANDO Enrico	SINDACO	X	
PENNA Bruno	CONSIGLIERE	X	
COTTO Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
SOAVE Franco	CONSIGLIERE	X	
ARIONE Luigi	CONSIGLIERE	X	
MORANDO Paolo	CONSIGLIERE	X	
BRONDOLO Italo	CONSIGLIERE	X	
CANAVERO Armando	CONSIGLIERE	X	
DOGLIOTTI Pier Franco	CONSIGLIERE	X	
AIMASSO Paola	CONSIGLIERE	X	
CERRUTI Ezio	CONSIGLIERE	X	
MARINO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
COLLA Ezio	CONSIGLIERE	X	
<b>T O T A L E</b>		<b>13</b>	<b>00</b>

Con l'intervento e l'opera del dott. Massimo NARDI, Segretario comunale.

Il Signor Enrico ORLANDO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione consiliare n.3/CC del 12.01.1995, successivamente modificato con deliberazione consiliare n.38 del 28.11.1995 contenente disposizioni generali relative sia ai servizi cimiteriali che alla concessione in uso delle aree cimiteriali e dei loculi cimiteriali;

CONSIDERATO che è sorta l'esigenza di regolare in maniera specifica e dettagliata il sistema di concessione in uso delle aree cimiteriali, data l'estrema sinteticità delle previsioni normative contenute nel citato Regolamento di polizia mortuaria;

ESAMINATO e valutato attentamente il "Regolamento per la concessione in uso di aree cimiteriali" proposto all'approvazione consiliare, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il nuovo testo regolamentare, predisposto dagli uffici nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Giunta comunale, risulta idoneo a regolare in forma compiuta il sistema di acquisizione del diritto da parte dei soggetti interessati;

RICHIAMATO l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

VISTO il D.P.R. n.285/1990 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

ATTESO che la competenza a deliberare in materia è di questo collegio ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge

### DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, il nuovo "*Regolamento comunale per la concessione in uso di aree cimiteriali*", che, composto di n.23 articoli, è allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale.

DI STABILIRE che con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni normative contenute nel Regolamento comunale di polizia mortuaria con esso contrastanti.

DI DARE ATTO che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

**Comune di Castiglione Tinella  
Provincia di Cuneo**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE IN USO  
DI AREE CIMITERIALI**

**CAPO I - NORME GENERALI**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di aree cimiteriali:

- per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;
- per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività.

**Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di aree cimiteriali.**

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente Codice civile, nonché alle norme di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni;
- al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;

**Art. 3 - Aree soggette a concessione.**

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono limitate ai lotti di aree previsti nel piano regolatore del cimitero.

2. Il piano di cui al comma precedente indica tutte le concessioni di area in atto con le generalità dei concessionari.

**Art. 4 - Limiti alle concessioni.**

1. La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
- b) ai seguenti enti e comunità:

Casa di Riposo S. Andrea – Parrocchia di S. Andrea – Parrocchia N. S. del Buon Consiglio

2. Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, enti e comunità. In questo caso dall'atto di concessione risultano le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale.



3. Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere *a)* e *b)* sono esaminate dal responsabile del servizio, tenuto conto della disponibilità delle aree.

#### **Art. 5 - Divieti di concessione.**

1. Le concessioni di aree cimiteriali non sono rilasciate:

- a)* a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione;
- b)* a coloro che ne fanno oggetto di lucro o di speculazione;
- c)* quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

2. Il diniego, da farsi con atto motivato del responsabile del servizio, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, è notificato agli interessati nei termini di legge.

### **CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI**

#### **Art. 6 - Atto di concessione.**

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto pubblico ricevuto dal Segretario comunale ovvero per scrittura privata e sono limitate alle sole aree indicate nel piano regolatore dei cimiteri quali «Aree da concedere ai privati, enti e associazioni», distintamente per:

- a)* la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale;
- b)* impiantare campi di inumazione.

#### **Art. 7 - Durata delle concessioni.**

1. Le concessioni di aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata:

- a)* di anni 99 le concessioni per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione;
- b)* di anni 99 le concessioni per impiantare campi di inumazione.

2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, il terreno torna nella piena disponibilità del Comune e le opere sono acquisite al patrimonio comunale.

3. Qualora l'utilizzo dell'area cimiteriale sia stato inibito al concessionario per un considerevole lasso di tempo, per cause imputabili esclusivamente al Comune, la durata della concessione viene interrotta per l'arco temporale necessario a consentire nuovamente al concessionario il pieno esercizio del diritto. Sarà compito del Responsabile del servizio certificare il periodo di interruzione e la sua durata.

#### **Art. 8 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.**

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.


2. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

### **CAPO III - DIRITTO ALL'USO**

#### **Art. 9 - Aveni diritto all'uso.**

1. Il diritto di uso della sepoltura di famiglia è riservato alla persona del concessionario e dei suoi familiari salvo particolari limitazioni poste nell'atto di concessione o nel testamento del concessionario.
2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti e i collaterali.
3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.
5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale del concessionario.
6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.
7. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi per almeno anni 3, nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari qualora il soggetto non abbia alcuna possibilità di sepoltura.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinque a cinquecento euro ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

#### **Art. 10 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività.**

1. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non hanno manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
  2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
  3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
  4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del concessionario, il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di premorienza.
  5. Nella sepoltura non sono accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.
  6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinque a cinquecento euro ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
- 

#### **Art. 11 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.**

1. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinque a cinquecento euro ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

#### **CAPO IV – LAVORI - MANUTENZIONE**

##### **Art. 12 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.**

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza il prescritto titolo abilitativo.
2. Trovano sempre applicazione le norme di cui al «Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali» nonché gli strumenti edilizi in vigore.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinque a cinquecento euro ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

##### **Art. 13 - Doveri in ordine alla manutenzione.**

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinque a cinquecento euro ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

#### **CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI**

##### **Art. 14 - Rinnovo delle concessioni.**

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.
2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.
3. L'eventuale diniego, nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni, è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita determinazione motivata da notificare al richiedente.

4. Il rinnovo della concessione:

- a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;
- b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

## **CAPO VI - DECADENZA DALLE CONCESSIONI - RINUNCIA**

### **Art. 15 – Cause di decadenza.**

1. La decadenza dalle concessioni ha luogo :

- a) se il concessionario non dà corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;
- b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo.

3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, alla presenza di testimoni, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

### **Art. 16 – Decadenza dalla concessione per mancata realizzazione dell'opera.**

1. In caso di «decadenza» dalle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, sono rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

2. Di quanto precede è informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo 15.

3. Con lo stesso atto con il quale viene dichiarata la decadenza è disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

### **Art. 17 – Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria.**

1. Nel caso di decadenza dalla concessione per «perdurante stato di abbandono e di incuria» nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

2. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.S.L..

3. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, sono precisate:

a) le notizie che precedono;

b) il termine entro cui sono eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

## **CAPO VIII - NORME FINALI**

### **Art. 18 – Norme abrogate.**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### **Art. 19 - Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 20 – Casi non previsti dal presente regolamento.**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

### **Art. 21 – Vigilanza - Sanzioni.**

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.

2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni Ia e IIa del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

### **Art. 22 – Tutela dei dati personali.**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

### **Art. 23 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Enrico Orlando

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Massimo Nardi

=====

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267**

Per quanto di competenza si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Enrico Orlando

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267**

Per quanto di competenza si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 03 APR. 2007

Castiglione Tinella, 02 APR. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Massimo Nardi

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art.134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_.

Castiglione Tinella, \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

Copia conforme all'originale, composta di n. 6 fogli, in carta libera per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, 02 APR. 2007.

IL SEGRETARIO COMUNALE /  
L'IMPIEGATO COMUNALE

*Fuscaulle S. L. Nardi*